



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

3^ Area Gestione del Territorio

Servizio Edilizia Privata

NORMATIVA SISMICA

Indicazioni operative per prima applicazione



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

3^a Area Gestione del Territorio

Servizio Edilizia Privata

Poggio Renatico, 02.12.2005

OGGETTO: Indicazioni operative a seguito dell'entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.09.05, cosiddetta "NORMATIVA SISMICA".

Come dettagliatamente indicato nella premessa della delibera di Giunta Regionale 1677 del 24 ottobre 2005 (vedi allegato n 1), in virtù del combinato disposto dell'Ordinanza PCM 3274/03 e dell'art 52 del DPR 380/01 Testo Unico Edilizia, il 23 ottobre 2005 è entrata in vigore la cosiddetta "normativa sismica", cioè la norma tecnica per le costruzioni, approvata con il D.M. 14.09.05.

Come ricordato dalla citata delibera regionale, **dal 23.10.05** si dovrà inderogabilmente far riferimento alla classificazione sismica del territorio nazionale prevista dall'Ordinanza PCM 3274/03 che colloca il **Comune di Poggio Renatico in zona 3 – zona a bassa sismicità. Ciò comporta l'applicazione della normativa statale e regionale in materia per tutte le opere non iniziate entro tale data.**

Rimandando alla delibera regionale per tutte le questioni là trattate, con la presente nota si formulano le prime indicazioni operative per l'applicazione della nuova norma nei procedimenti di competenza dello Sportello Unico dell'Edilizia.

1 Domande di Permesso o DIA presentate dal 23.10.05 in poi.

I progetti di opere soggette a Permesso di costruire o a DIA presentati successivamente alla data del 23 10.05, devono essere conformi alla norma tecnica contenuta nel DM 14.09.05 o in via transitoria alle norme tecniche di alla L. 1086/71 e L. 64/74 e dell'Ordinanza PCM 3274/03.

Relativamente alla **transitorietà** delle norme tecniche da osservare, si precisa che, ai sensi della L. 168/05, è prevista **una fase di prima applicazione**, della durata di 18 mesi a decorrere dal 23 ottobre 2005. Per tale periodo è data la facoltà agli interessati di applicare, in alternativa, o la normativa tecnica prevista dal Decreto

Ministeriale 14.09.05, ovvero la normativa precedente sulla medesima materia di cui alla legge n. 1086/1971 e ai relativi decreti di attuazione (vedi D.M. 09.01.96) e alla legge n. 64/1974 e ai relativi decreti di attuazione (vedi DD.MM. del 20.11.87 – 03.12.87 - 11.03.88 – 04.05.90 – 16.01.96).

Tale fatto, come indicato al punto 5 della delibera regionale, comporta:

a) che nell'asseverazione allegata alla denuncia di inizio attività ovvero alla domanda del Permesso di Costruire (ai sensi rispettivamente degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 2, della L.R. 31 del 2002) il professionista abilitato dichiara espressamente la conformità dell'opera alla normativa tecnica del Decreto Ministeriale 14.09.05 o invia transitoria (fino al 23.04.2007) la conformità alla normativa in materia di cui alla L. 1086/71 e L. 64/74 e relativi decreti attuativi;

b) che il progetto sia conforme a quanto disposto dall'art. 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 17 della legge n. 64/1974) *(vedi allegato n 2)*, risultando *"esauriente per planimetrie, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture"* con *"allegata una relazione sulla fondazione ... corredata da grafici e da documentazioni, in quanto necessari ... nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione"*.

Per assolvere agli obblighi dettati dalla nuova normativa è necessario prevedere nuovi adempimenti, il più possibile semplici e chiari.

A tal fine è stato predisposto il modello **di asseverazione integrativa (Mod sismica 1, vedi allegato)** da presentare contestualmente all'atto della presentazione della domanda di Permesso o DIA, facendone quindi parte integrante come allegato **obbligatorio**.

Il modello è costruito in modo da

1. assolvere l'esigenza di individuazione delle responsabilità di figure professionali, anche differenziate, tra le diverse possibili, che possono intervenire nel processo formativo dell'opera (progettista architettonico, calcolatore delle strutture, tecnico asseverante, direttore lavori ecc.);
2. consentire di posticipare, rispetto al momento della presentazione della sola domanda di Permesso, la presentazione del progetto strutturale-esecutivo (vedi comma 4 del punto 5 della delibera regionale) prima o al momento di comunicazione di inizio lavori;
3. consente di affermare, asseverandola, (anche attraverso altre figure professionali se ritenute necessarie dal dichiarante) la non necessità di produrre un progetto strutturale-esecutivo per la specificità del tipo di intervento proposto.

L'asseverazione integrativa risponde alla necessità di affrontare con urgenza l'applicazione della nuova norma senza interrompere o rifare le procedure in essere più del necessario. Appena possibile si provvederà a rivedere l'intera modulistica.

Inoltre, come illustrato al precedente punto b), l'applicazione della norma comporta, di fatto, la presentazione non solo di un progetto architettonico per l'esame degli aspetti urbanistico edilizi, ma anche di un "progetto strutturale-esecutivo", **prima non previsto nel Comune di Poggio Renatico** in quanto non obbligatorio per legge. Va da sé che, nonostante la non obbligatorietà della presentazione al Comune del progetto strutturale-esecutivo, **questo dovesse comunque essere sempre predisposto** per indiscutibili ragioni di rispetto delle norme tecniche vigenti anche prima del DM 14.09.05. Si ricorda che, a tal proposito, ogni intervento era asseverato dal progettista anche per quanto riguarda il rispetto delle norme di sicurezza statiche e che questo comportava la verifica e il calcolo strutturale, anche per le opere in muratura e non solo per quelle in c.a. e ferro.

Per le opere soggette a **Permesso di costruire**, il progetto strutturale-esecutivo, previsto dall'art. 93 del T.U. dell'edilizia DPR 380/01 e redatto in conformità al DM 14.09.05, potrà essere presentato:

- a) contestualmente alla richiesta del Permesso di costruire,
- b) al momento, o eventualmente prima, della comunicazione di inizio lavori, in allegato alla comunicazione stessa, fatto salvo che tale modalità sia stata asseverata al momento di richiesta del Permesso di costruire.

Se viene scelta la modalità b) dovrà essere allegata anche una dichiarazione di congruità tra il progetto architettonico ed il progetto strutturale-esecutivo e relative asseverazioni, a firma congiunta dei rispettivi progettisti e per le rispettive competenze; **(Mod sismica 4, vedi allegato)**

Relativamente alla congruità tra il progetto architettonico ed il progetto strutturale-esecutivo, si ritiene che gli stessi siano congrui anche quando tra di essi vi siano difformità progettuali riconducibili a varianti non essenziali così come definite dall'art. 23 della L.R. 31/02. In ogni caso le difformità del progetto architettonico rispetto al progetto strutturale-esecutivo, dovranno essere regolarizzate con apposita D.I.A. di variante prima della dichiarazione di fine lavori.

Per le opere sottoposte a **DIA** il progetto strutturale-esecutivo dovrà essere obbligatoriamente allegato al momento della presentazione della DIA stessa.

Il progetto dovrà essere in **duplice copia**, firmata, oltre che dal tecnico che lo ha redatto, anche dal Committente e dal direttore dei lavori.

Non saranno accettate domande di Permesso o DIA senza l'asseverazione integrativa e, per le DIA e qualora dovuto, il progetto strutturale-esecutivo.

2 Applicabilità della normativa tecnica ai procedimenti in corso per il rilascio dei titoli edilizi.

La nuova normativa tecnica trova applicazione anche per i titoli edilizi in corso di istruttoria in quanto i lavori, ovviamente, non possono essere stati iniziati entro il 23.10.05. Pertanto i titoli (permesso di costruire o la presentazione di una denuncia di inizio attività) il cui iter amministrativo non si sia concluso in data antecedente al 23 ottobre 2005 sono subordinati all'osservanza della normativa tecnica ora vigente secondo in noto principio del *tempus regit actum*. Tali titoli andranno integrati con l'asseverazione di cui al **Mod sismica 1** e modalità come riportate al punto 1.

Per i Permessi già notificati, sarà inserita nel Permesso la condizione di presentazione della asseverazione e del progetto al momento dell'inizio dei lavori, come da **Mod sismica 2 vedi allegato** e modalità come riportate al punto 1.

Allo stesso modo per le DIA che non hanno ancora esplicitato i propri effetti (ovvero che non sono diventate efficaci o che non sia avvenuto un legittimo inizio lavori ante 23.10.05) : queste dovranno essere integrate con l'asseverazione contenuta nel **Mod sismica 3 vedi allegato** e modalità come riportate al punto 1. Si segnala che questa condizione ricorre almeno per tutte le DIA presentate dal 23.09.05. Questo modello andrà ad esaurimento con il venir meno di tale condizione.

3 Applicabilità della normativa tecnica ai titoli edilizi rilasciati (Permesso) o efficaci (DIA)

Non sono soggetti al DM 14.09.05 i lavori iniziati prima del 23.10.05. In tutti gli altri casi è dovuto il rispetto della nuova norma.

Si configurano, comunque, più situazioni possibili.

a) Inizio dei lavori prima del 23.10.05 con invio corretto della comunicazione di inizio.

Non si deve fare niente in quanto non si rientra nelle disposizioni del DM, come indicato dalla delibera regionale;

b) Inizio dei lavori prima del 23.10.05 ma non effettuata la comunicazione di inizio.

In questo caso si ritiene che si possa "regolarizzare" la presentando una dichiarazione giurata del direttore lavori attestante la data di inizio dei lavori e che questi sono avvenuti entro i termini di validità del titolo.

c) Inizio dei lavori dopo il 23.10.05.

Si è soggetti al DM e si deve presentare l'asseverazione (e il progetto) con il **Mod sismica 2** in allegato alla comunicazione di inizio dei lavori, o entro il termine assegnato con lettera sospensiva se i lavori sono iniziati tra il 23.10.2005 e la data della presente;

Rimane valido quanto disciplinato da norme e regolamenti in merito alla mancata o tardiva comunicazione lavori e riportato nell'avviso di rilascio di Permesso di Costruire notificato al titolare, relativamente ad eventuali sanzioni o decadenza dei titoli.

4 Richieste di proroga dei titoli

In linea generale le proroghe (di inizio o fine lavori) non debbono essere concesse se non per i motivi eccezionali previsti dalla LR 31/02 (art 14 comma 3). Ovviamente la proroga non deve essere un modo per evadere il rispetto delle norme di sicurezza. Tuttavia, in considerazione che la delibera regionale ritiene che dal 23.10.2005 ricorrano le condizioni della decadenza dei titoli, (vedi art 14 comma 6) si ritiene che oggi non sia più possibile concedere proroghe. Ciò vale sia per l'inizio che per la fine dei lavori.

5 Varianti. Nuove concessioni o permessi per ultimazione lavori.

Tenuto conto che qualunque variante può avere una ricaduta sulle condizioni di carico, e quindi di sicurezza, di una struttura indipendentemente dall'essere essenziale o meno, **si dovrà presentare, allegata alla D.I.A. di variante non essenziale o al P.C. di variante essenziale, l'asseverazione integrativa per tutte le varianti che verranno presentate dal 23.10.2005 in poi.** L'asseverazione dovrà essere riferita al regime normativo previgente al 23.10.05 se la variante non è essenziale e i lavori originari sono iniziati prima di tale data. In caso di variante essenziale, così come definita dall'art 23 della L.R. 23/02, l'asseverazione dovrà essere riferita al DM 14.09.05, o all'eventuale regime transitorio precedentemente evidenziato, **per la parte ancora da realizzarsi.** La condizione di ricadere nel rispetto del DM 14.09.05 o all'eventuale regime transitorio precedentemente evidenziato, potrà richiedere la presentazione di un progetto strutturale-esecutivo a seconda dello stato dei lavori eseguiti e di quelli da compiersi. In ogni caso sarà il tecnico asseverante che valuterà, caso per caso, quali siano le condizioni ricorrenti e la necessità di presentare il progetto strutturale.

Per quanto riguarda nuove concessioni o permessi per ultimazione dei lavori si farà riferimento all'inizio dei lavori originari, pertanto se gli stessi sono iniziati prima del 23.10.2005, si procederà con il regime previgente e non si applicherà la presente normativa, se i lavori originari sono iniziati dopo il 23.10.2005 la pratica dovrebbe già adeguata alla normativa sismica

6 Richieste di accertamento di conformità per lavori eseguiti in assenza di titolo

Se i lavori sono stati eseguiti dopo il 23.10.05, le domande (e i lavori) dovranno essere conformi al DM 14.09.05 o regime transitorio.

Se i lavori sono stati eseguiti prima del 23.10.05 le domande dovranno essere integrate da:

- a) asseverazione da parte di tecnico abilitato relativa al rispetto delle norme di sicurezza (asseverazione già contenuta nell'apposito stampato di richiesta di accertamento di conformità);
- b) collaudo statico eseguito da un tecnico abilitato che non è intervenuto nell'esecuzione dell'opera o certificato di idoneità statica redatto da un tecnico abilitato.

7 Domande del certificato di Conformità edilizia ed agibilità/ Chiusura DIA

Per tutte le domande di Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità/ Chiusura DIA di lavori ricadenti nella normativa sismica dovrà essere allegato il collaudo statico redatto in conformità al D.M. o regime transitorio.

8 Controlli

Vale quanto previsto dalla delibera regionale e pertanto nei comuni classificati a bassa sismicità come Poggio Renatico lo Sportello Unico per l'edilizia provvede agli ordinari controlli, previsti dalla normativa urbanistica ed edilizia, per accertare che gli interventi siano attuati (anche) in conformità alla normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale.

A tale scopo, lo Sportello Unico dovrà innanzitutto procedere alla **verifica formale della completezza e regolarità della documentazione presentata**, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 31 del 2002, per le opere eseguite con denuncia di inizio attività e dell'art. 11, comma 2, della medesima legge regionale per le opere eseguite con Permesso di costruire.

Analogamente, quanto asseverato dal professionista e i contenuti degli elaborati progettuali, anche per i profili che attengono all'osservanza della normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale, sono sottoposti alle ordinarie modalità di **controllo di merito dei titoli edilizi**, previsti dall'art. 11, commi 3 e 4, della L.R. n. 31 del 2002, per le opere eseguite con denuncia di inizio attività e dall'art. 17 della medesima legge regionale, per le opere eseguite con Permesso di costruire.

Inoltre, le medesime verifiche di merito dovranno essere svolte, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 31 del 2002, per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità.

Si rileva che i controlli **di merito** previsti dalla Regione non sono fattibili dagli Uffici dallo Sportello Unico per l'Edilizia in quanto privo delle figure professionali adeguate.

Pertanto si prospettano le seguente fasi, da attivare nel tempo:

- a) alla presentazione di titoli: controllo formale della completezza documentale.
- b) in corso di istruttoria: verifica formale della completezza documentale e della corretta compilazione della modulistica.
- c) a fine lavori: attraverso la verifica formale della completezza documentale e l'acquisizione di un collaudo statico redatto da un terzo professionista.

Per ulteriori controlli di merito in corso dei lavori o a fine lavori da parte di altri organi, si rimane in attesa di disposizioni regionali più puntuali.

9 Competenze professionali

La progettazione e l'esecuzione delle opere deve essere fatta e controllata da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli Ordini e Collegi professionali.

A tale proposito si richiama l'art 93, secondo comma, del DPR 380/01:

“Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori”. Tale dizione conferma che, anche in zona sismica, è riconosciuta una competenza alle diverse figure professionali citate pur **nei limiti delle rispettive competenze.**

Come noto la questione delle competenze professionali e della individuazione dei limiti ha dato luogo a numerose contenziosi, in generale, e non è certamente consolidata una interpretazione univoca e concordata. Su questa particolare questione della sicurezza statica si auspica una comune definizione dei limiti di competenza. Nel frattempo, anche in attesa di circolari esplicative degli Organismi nazionali e regionali, che si auspicano, gli Uffici verificheranno sostanzialmente la presenza della firma e dell'iscrizione dei tecnici che predisporranno le asseverazioni e i progetti esecutivi. L'unico punto di riferimento, in caso di contenziosi, potrà essere la giurisprudenza per quanto applicabile al caso contestato.

10 Consegna asseverazioni e progetti strutturali-esecutivi previsti dal DM 14.09.05

Le asseverazioni ed i progetti strutturali-esecutivi previsti in applicazione dal DM 14.09.05 o regime transitorio, riguardanti opere sottoposte a DIA dovranno essere presentati al Protocollo Generale in allegato alla DIA stessa. L'Ufficio Sportello Unico per l'Edilizia, verificata la presenza del progetto strutturale-esecutivo e dell'asseverazione correttamente compilata, provvederà all'istruttoria tecnica nei termini e modi di legge. **In caso di mancanza di tale documentazione, la DIA verrà immediatamente sospesa senza proseguire in nessun altro controllo formale o di merito.**

Le asseverazioni previste dal DM 14.09.05 o regime transitorio, riguardanti opere sottoposte a Permesso di Costruire dovranno essere presentate al Protocollo Generale in allegato alla richiesta di Permesso.

I progetti strutturali-esecutivi previsti dal DM 14.09.05 o regime transitorio, riguardanti opere sottoposte a Permesso di Costruire potranno essere presentati contestualmente alla domanda di Permesso o insieme alla comunicazione di inizio lavori, con allegata dichiarazione di congruità.

L'Ufficio Sportello Unico per l'Edilizia, verificata la presenza dell'asseverazione correttamente compilata ed il progetto strutturale-esecutivo o eventuale riserva di successiva presentazione del progetto stesso, provvederà all'istruttoria tecnica nei termini e modi di legge. **In caso di mancanza di tale documentazione, la richiesta di Permesso verrà immediatamente sospesa senza proseguire in nessun altro controllo formale o di merito.**

Si allegano alla presente circolare:

Allegato 1	Delibera Giunta Regionale n. 1677/2005 allegato A	
Allegato 2	Art. 93 D.P.R. 380/2001	
Allegato 3	Mod sismica 1	Asseverazione da allegare a PC e DIA di nuova presentazione
Allegato 4	Mod sismica 2	Asseverazione da allegare a PC ad inizio lavori
Allegato 5	Mod sismica 3	Asseverazione da allegare a DIA già presentate
Allegato 6	Mod sismica 4	Dichiarazione congruità progetti per PC
Allegato 7	Mod sismica 4 bis	Dichiarazione congruità progetti per DIA

Il Responsabile A.P.O. Area Gestione Territorio
-Geom. Gianni Rizzioli-

ALLEGATO A alla Delibera Giunta Regionale n. 1677 del 24 ottobre 2005

PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE IN MERITO AL DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 2005 (PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 159 ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 222 DEL 23 SETTEMBRE 2005) RECANTE "NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI"

Sommario:

1. Entrata in vigore del Decreto ministeriale

2. Contenuti del Decreto ministeriale e classificazione sismica del territorio regionale

2.1 La normativa tecnica per le costruzioni

2.2 La prima classificazione sismica dei Comuni

2.3 La prima fase applicativa della normativa e classificazione sismica

2.4 Valori di accelerazione di picco orizzontale e grado di sismicità

2.5 La Commissione consultiva per il monitoraggio

3. L'ambito di applicazione

3.1. Non applicabilità della normativa tecnica ai lavori in corso

3.2. Applicabilità della normativa tecnica ai procedimenti in corso ai fini del rilascio dei titoli edilizi.

3.3. Decadenza dei titoli edilizi per i quali non siano stati iniziati i lavori

4. Procedure di deposito e di autorizzazione sismica nelle zone a media sismicità

(n. 105 Comuni in "zona 2")

5. L'applicazione della normativa tecnica nelle zone a bassa sismicità

(n. 214 Comuni in "zona 3" e n. 22 Comuni in "zona 4")

5.1 Controlli edilizi nei Comuni in zone 3 e 4

6. Pianificazione territoriale e urbanistica

6.1. Prime indicazioni sulle analisi di pericolosità

6.2 Parere preventivo sui piani

1. Entrata in vigore del Decreto ministeriale

Il Decreto ministeriale 14 settembre 2005, recante "Norme tecniche per le costruzioni" – di seguito denominato "Decreto ministeriale" – entra in vigore il 23 ottobre 2005, trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il giorno 23 settembre 2005.

2. Contenuti del Decreto ministeriale e classificazione sismica del territorio regionale

2.1 La normativa tecnica per le costruzioni

Il Decreto ministeriale detta la normativa tecnica nazionale per le costruzioni, di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 112/1998 e alle altre leggi citate nell'art. 1 dello stesso Decreto ministeriale.

Per effetto dell'entrata in vigore del Decreto ministeriale cessa di avere efficacia (fatti salvi i profili indicati successivamente) la normativa tecnica dettata in via d'urgenza, per ragioni di pubblica incolumità, dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 maggio 2003 - di seguito denominata Ordinanza n. 3274/2003 - assunta nelle more dell'espletamento degli adempimenti che hanno portato all'approvazione del Decreto ministeriale.

Infatti, sempre il 23 ottobre 2005, si conclude il periodo di applicazione della normativa tecnica disposta dall'Ordinanza n. 3274/2003, sia pure secondo il regime transitorio disciplinato dall'art. 2, comma 2 della stessa Ordinanza.

2.2 La prima classificazione sismica dei Comuni

Com'è noto la citata Ordinanza n. 3274/2003, stabilisce primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica da parte delle Regioni (ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 112 del 1998). Inoltre la stessa Ordinanza fornisce in prima applicazione, sino alle deliberazioni delle Regioni, l'individuazione delle zone sismiche del territorio nazionale, indicando, in un apposito allegato, la **classificazione di ciascun Comune.**

Questa prima classificazione costituiva il riferimento necessario per l'applicazione della normativa tecnica prevista dalla medesima Ordinanza.

Le diverse Ordinanze che hanno apportato modifiche e integrazioni alla 3274/2003, non hanno interessato né "i Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale", né "la prima classificazione dei comuni" operata dall'Ordinanza originaria. Inoltre, il Decreto ministeriale, se da una parte provvede a stabilire una nuova normativa tecnica che sostituisce quella dettata dall'Ordinanza n.

3274/2003, dall'altra nulla dispone in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale.

Nel silenzio del Decreto ministeriale, si deve ritenere che a decorrere dal 23 ottobre 2005 continui a trovare applicazione la classificazione sismica di tutti i Comuni della Regione, stabilita, in via di prima applicazione, ai sensi del punto 3. dell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 3274/2003.

Per facilitare la consultazione di tale classificazione viene riportato in allegato al presente atto deliberativo (ALLEGATO B) l'elenco di tutti i Comuni dell'Emilia-Romagna con i dati relativi a detta classificazione di prima applicazione (riproducendo l'Allegato A della precedente delibera della Giunta regionale n. 1435/2003).

2.3 La prima fase applicativa della normativa e classificazione sismica

Anche per la normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale è stabilita **una fase di prima applicazione**, della durata di 18 mesi a decorrere dal 23 ottobre 2005. Per tale periodo è data la facoltà agli interessati di applicare, in alternativa, o la normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale, ovvero la normativa precedente sulla medesima materia di cui alla legge n. 1086/1971 e alla legge n. 64/1974 e ai relativi decreti di attuazione.

Si osserva che, a differenza della analoga fase transitoria di applicazione dell'Ordinanza n. 3274/2003 (che si conclude il 23 ottobre 2005), il soggetto interessato non potrà fare riferimento alla precedente classificazione sismica (potendo in tal modo sottrarsi all'osservanza della normativa tecnica per le zone sismiche, in quanto a buona parte dei Comuni della Regione Emilia-Romagna in precedenza non era stato assegnato alcun grado di sismicità) ma potrà soltanto scegliere quale normativa tecnica applicare, sempre avendo riguardo alla nuova classificazione sismica del Comune.

2.4 Valori di accelerazione di picco orizzontale e grado di sismicità

La possibilità di continuare ad applicare la sopra elencata normativa tecnica previgente, per un periodo di 18 mesi (a partire dal 23 ottobre 2005), richiede però una precisazione per quanto attiene alle diverse zone sismiche nelle quali sono classificati i Comuni, in prima applicazione, secondo quanto riportato nell'Allegato B della presente delibera.

A ciascuna zona, pur se non individuata secondo il criterio di cui al punto 2 dell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 3274/2003, risulta assegnato un intervallo di valori dell'accelerazione di picco orizzontale del suolo (a_g), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, ed in particolare, ai fini della determinazione delle azioni sismiche, risulta assegnato un valore (a_g/g), di ancoraggio dello spettro di risposta elastico, pari a: 0,35 (per la zona 1); 0,25 (per la zona 2); 0,15 (per la zona 3) e 0,05 (per la zona 4).

Siccome il D.M. 16 gennaio 1996 "*Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche*" considera invece valori differenziati del "grado di sismicità" ($S = 12$ o 9 o 6), da prendere a base per la determinazione delle

azioni sismiche, in rapporto a tre ipotetiche zone a sismicità decrescente ("alta", "media" e "bassa") con le quali risulti classificato un determinato territorio, ne consegue la necessità di procedere ad una interpretazione che consenta di utilizzare la classificazione di cui all'allegato B della presente delibera, assegnando una corrispondenza con i suddetti gradi di sismicità. Pertanto, confermando a tal fine un precedente indirizzo già assunto con altra delibera della Giunta regionale n. 2329/2004, per l'utilizzo del D.M. 16 gennaio 1996 *Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche* vanno considerate le specifiche di "sismicità media" (S = 9) per i Comuni in "zona 2" e di "sismicità bassa" (S = 6) per i Comuni sia in "zona 3" che in "zona 4".

Naturalmente, in alternativa, anche nel primo periodo di 18 mesi (a partire dal 23 ottobre 2005), è possibile usare le "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al Decreto ministeriale con relativa scelta di un codice applicativo di dettaglio tra quelli indicati nel capitolo 12 (*Referenze tecniche essenziali*) delle stesse norme tecniche.

2.5 La Commissione consultiva per il monitoraggio

Nei casi in cui si opti, nel primo periodo di 18 mesi, per l'uso delle Norme tecniche per le costruzioni allegate al Decreto ministeriale, le progettazioni svolte potranno contribuire alla sperimentazione di dette nuove norme tecniche e, quindi, concorrere all'attività della "**Commissione consultiva per il monitoraggio**", di prossima istituzione, prevista dall'art. 2 del Decreto ministeriale, della quale faranno parte, assieme ai rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Interno e del Dipartimento della Protezione Civile, anche alcuni rappresentanti delle Regioni, dell'A.N.C.I. oltre che rappresentanti di associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, con il preciso intento, secondo quanto indicato nell'intesa in Conferenza Unificata del 28 luglio 2005, di provvedere "*entro la scadenza del periodo transitorio ..., previa intesa nella Conferenza Unificata, alla verifica delle norme tecniche ... e agli adempimenti che si rendessero necessari*" per la modificazione e integrazione delle stesse.

3. L'ambito di applicazione

Per effetto dell'entrata in vigore del Decreto ministeriale e delle disposizioni correlate, esaminate al precedente punto 2, le opere per le quali verranno iniziati i lavori in data successiva al 23 ottobre 2005, dovranno essere progettate nell'osservanza della normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale, con riguardo alla tipologia di opere edilizie da realizzarsi e alla classificazione sismica del Comune nel quale l'intervento deve essere realizzato.

Inoltre, ad eccezione dei Comuni a bassa sismicità, sempre a decorrere dal 23 ottobre 2005, per l'inizio dei lavori di opere edilizie dovranno essere osservate le procedure di deposito e autorizzazione di cui agli artt. 2, 3, 5, 8 e 9 della L.R. 19 giugno 1984, n. 35 (come modificata dalla L.R. 40 del 1995 e, da ultimo, dalla L.R. 31 del 2002), agli articoli 93 e 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e all'art. 26 della L.R. n. 7 del 2004, secondo quanto specificato al successivo punto 4.

Per esaminare gli effetti derivanti dall'entrata in vigore della nuova disciplina sui processi edilizi in corso, occorre esaminare distintamente le due seguenti fattispecie:

- 1) gli effetti sui lavori in corso alla data del 23 ottobre 2005;
- 2) gli effetti sui procedimenti abilitativi (permesso di costruire in corso di rilascio, denuncia di inizio attività presentata da meno di trenta giorni) pendenti alla data del 23 ottobre 2005;
- 3) La decadenza dei titoli edilizi, qualora non siano stati iniziati i lavori.

3.1. Non applicabilità della normativa tecnica ai lavori in corso

Occorre preliminarmente ricordare come l'Ordinanza n. 3274/2003 stabiliva in modo univoco che l'entrata in vigore della normativa tecnica ivi prevista non aveva alcun impatto sui lavori in corso. Infatti, l'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza n. 3274/2003, stabiliva che *"Per le opere i cui lavori siano già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano già approvati alla data della presente ordinanza possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigente"*. Questa disposizione metteva le opere i cui lavori erano già iniziati e le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti erano stati già approvati alla data del 20 marzo 2003 al riparo dall'applicazione della normativa tecnica prevista dall'Ordinanza medesima per effetto di quanto disposto dall'art. 104 del D.P.R. n. 380/2001.

Ebbene, a differenza della espressa previsione presente nell'Ordinanza n. 3274/2003, nel Decreto ministeriale non si riscontra alcuna disposizione tesa a regolare l'efficacia della nuova normativa tecnica ivi prevista, rispetto ai lavori in corso. Tuttavia, si deve ritenere che trovi applicazione, anche con riguardo alla nuova disciplina, l'esenzione dagli obblighi previsti dall'art. 104 del D.Lgs n. 380 del 2001.

Infatti, occorre considerare che, per effetto dell'art. 5, comma 2-bis, del D.L. n. 136 del 2004, è stabilito un "regime transitorio per l'operatività delle norme tecniche per le costruzioni" previste dal Decreto ministeriale, disponendosi in particolare che "al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche" a far data dal 23 ottobre 2005 nella progettazione delle costruzioni si possa facoltativamente applicare detta nuova normativa tecnica ovvero la normativa precedente. In tal modo il Decreto ministeriale rinnova per un ulteriore periodo di 18 mesi il periodo transitorio, già previsto per l'Ordinanza n. 3274/2003, in cui si comincia a sperimentare la nuova normativa, utilizzando allo scopo la classificazione sismica di prima applicazione prevista dalla medesima Ordinanza n. 3274/2003.

Non si è pertanto in presenza di quella individuazione delle zone sismiche da parte delle Regioni, nel rispetto dei criteri generali statali, disciplinata dall'art. 83 del D.P.R. n. 380 del 2001, che sola costituisce il presupposto per l'applicazione dell'art. 104 del medesimo D.P.R.

È univoca in tal senso l'indicazione dettata dall'Ordinanza n. 3274/2003 e puntualmente ripresa nelle premesse del Decreto ministeriale, secondo cui "nelle more dell'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 93 del D.Lgs. n. 112 del 1998" – che mantiene allo Stato la definizione dei "criteri generali per

l'individuazione delle zone sismiche" – per ragioni di pubblica incolumità si dettano solo "primi elementi" in materia di detti criteri generali per la classificazione sismica.

Queste considerazioni sono già state espresse autorevolmente dal Dipartimento di protezione civile con il parere Prot. DPC/CG/0033131 del 28 luglio 2003 e sono alla base dell'intesa resa in sede di Conferenza unificata del 28 luglio 2005.

Le medesime conclusioni sono poi riprese nella bozza di atto di indirizzo per l'attuazione del Decreto ministeriale, in corso di approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale si forniscono esplicite indicazioni in merito alla non applicabilità del citato articolo 104 del D.P.R. n. 380/2001, per le ragioni appena ricordate.

3.2. Applicabilità della normativa tecnica ai procedimenti in corso per il rilascio dei titoli edilizi.

Come si è più volte ricordato, a far data dal 23 ottobre 2005 i lavori delle opere edilizie non possono essere iniziati se non in conformità alla normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale.

L'entrata in vigore del Decreto ministeriale comporta, in assenza di una specifica normativa transitoria, la necessità dell'applicazione della normativa tecnica ivi prevista anche con riguardo agli interventi edilizi per i quali a quella data sono in corso i procedimenti autorizzativi previsti per la loro realizzazione dalla normativa vigente, secondo i principi che regolano la successione nel tempo delle norme, in particolare nel campo urbanistico ed edilizio.

Di conseguenza, la nuova normativa tecnica trova applicazione per **i titoli edilizi il cui iter amministrativo non si sia concluso** in data antecedente al 23 ottobre 2005. Dalla medesima data infatti il rilascio del permesso di costruire o la presentazione di una denuncia di inizio attività è subordinato all'osservanza della normativa tecnica.

3.3 Decadenza dei titoli edilizi per i quali non siano stati iniziati i lavori

Nei comuni di nuova classificazione, per gli interventi edilizi per i quali alla data del 23 ottobre 2005 sia già stato rilasciato o sia stato presentato un efficace titolo abilitativo edilizio (cioè qualora sussista un permesso di costruire rilasciato in data antecedente ovvero una denuncia di inizio attività presentata prima del 23 settembre 2005), ma per i quali alla medesima data **non siano stati iniziati i lavori**, opera la decadenza del titolo edilizio stabilita dall'art. 14, comma 6, della L.R. n. 31 del 2002.

Questa disposizione stabilisce che l'entrata in vigore di una previsione urbanistica, contrastante con il permesso di costruire comporta la decadenza del titolo edilizio, se i lavori non sono già stati iniziati e non vengano completati entro il termine stabilito nel permesso stesso.

Nel silenzio della legge, si deve ritenere che il medesimo principio operi anche nei confronti delle denunce di inizio attività presentate prima del 23 settembre 2005, per le quali non siano stati iniziati i lavori, in quanto ai fini dell'operatività del principio sotteso alla disposizione in parola - per cui si considera acquisito il diritto edificatorio solo a seguito dell'effettivo inizio dei lavori - non appare rilevante il titolo abilitativo cui è subordinato l'intervento edilizio.

Pertanto, si ritiene che gli interessati possano: presentare allo Sportello Unico per l'edilizia l'asseverazione del professionista abilitato e la documentazione integrativa indicata al successivo Paragrafo 5, lett. a) e b), nonché la dichiarazione circa la congruità tra detta documentazione integrativa e il progetto allegato al titolo edilizio originario.

Qualora invece l'osservanza della normativa tecnica richieda la modifica del progetto gli interessati dovranno ripresentare allo Sportello Unico per l'edilizia la documentazione richiesta ai fini della acquisizione di un nuovo titolo edilizio (DIA o permesso di costruire), secondo le ordinarie modalità.

In considerazione della particolare rilevanza degli effetti della decadenza sui processi edilizi in corso, si invitano le amministrazioni comunali, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, a prevedere forme semplificate per la presentazione della documentazione integrativa e per il rilascio dei permessi di costruire.

4. Procedure di deposito e di autorizzazione sismica nelle zone a media sismicità

(n. 105 Comuni in "zona 2")

(OMISSIS)

5. L'applicazione della normativa tecnica nelle zone a bassa sismicità

(n. 214 Comuni in "zona 3" e n. 22 Comuni in "zona 4")

Sono classificati a bassa sismicità i Comuni inseriti nelle zone 3 e 4 dell'Ordinanza n. 3274/2003. Per le opere edilizie da realizzare sul territorio di detti Comuni, a decorrere dal 23 ottobre 2005, il progetto delle opere dovrà essere conforme alla normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale, ma non è richiesto alcun adempimento amministrativo aggiuntivo ai fini dell'inizio dei lavori (deposito del progetto o autorizzazione preventiva).

In particolare, per i lavori da svolgersi in tali Comuni sarà sufficiente che:

- a. nell'asseverazione allegata alla denuncia di inizio attività ovvero alla domanda del permesso di costruire (ai sensi rispettivamente degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 2, della L.R. 31 del 2002) il professionista abilitato dichiari espressamente la conformità dell'opera alla normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale;

- b. il progetto sia conforme a quanto disposto dall'art. 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 17 della legge n. 64/1974), risultando *"esauriente per planimetrie, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture"* con *"allegata una relazione sulla fondazione ... corredata da grafici e da documentazioni, in quanto necessari ... nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione"*.

Si osserva che nei comuni a bassa sismicità la necessità della presentazione anticipata della documentazione attinente al progetto esecutivo, di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001, ai fini della acquisizione del titolo edilizio, costituisce di fatto un aggravamento degli adempimenti dovuti, rispetto a quanto richiesto per le opere da realizzarsi sui comuni a media sismicità, nei quali detta documentazione può essere presentata prima dell'inizio lavori.

Si ritiene pertanto che l'amministrazione comunale nelle "zone 3 e 4" possa consentire agli interessati, all'atto della presentazione del progetto edilizio, di riservarsi il deposito del progetto esecutivo prima dell'inizio dei lavori, a condizione che detto deposito sia accompagnato dalla dichiarazione di congruità di cui all'art. 3, comma quarto, della L.R. n. 35 del 1984 (come sostituito dall'art. 36 della L.R. n. 31 del 2002).

5.1 Controlli edilizi nei Comuni in zone 3 e 4

Nei comuni classificati a bassa sismicità lo Sportello Unico per l'edilizia provvede agli ordinari controlli, previsti dalla normativa urbanistica ed edilizia, per accertare che gli interventi siano attuati (anche) in conformità alla normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale.

A tale scopo, lo Sportello Unico dovrà innanzitutto procedere alla **verifica della completezza e regolarità della documentazione presentata**, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 31 del 2002, per le opere eseguite con denuncia di inizio attività e dell'art. 11, comma 2, della medesima legge regionale per le opere eseguite con permesso di costruire.

Analogamente, quanto asseverato dal professionista e i contenuti degli elaborati progettuali, anche per i profili che attengono all'osservanza della normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale, sono sottoposti alle ordinarie modalità di **controllo di merito dei titoli edilizi**, previsti dall'art. 11, commi 3 e 4, della L.R. n. 31 del 2002, per le opere eseguite con denuncia di inizio attività e dall'art. 17 della medesima legge regionale, per le opere eseguite con permesso di costruire.

Inoltre, le medesime verifiche di merito dovranno essere svolte, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 31 del 2002, per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità.

6. Pianificazione territoriale e urbanistica

(OMISSIS)

Allegato n 2

Decreto Presidente della Repubblica 6/6/2001 n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A) - In vigore dal 1luglio 2003 (G.U. 20/10/2001 n. 245)

Articolo 93

Parte II - Normativa tecnica per l'edilizia

Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Sezione II - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche

Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche

(ex legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
- 3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.**
- 4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.**
- 5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.**
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.

(N.B. Il progetto strutturale-esecutivo richiesto dovrà essere conforme ai commi 3-4-5 qui sopra evidenziati)

COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Servizio edilizia privata

**da allegarsi alla richiesta di Permesso di Costruzione o alla D.I.A.
(al momento della presentazione al P.G.)**

ASSEVERAZIONE INTEGRATIVA

Ai sensi della delibera regionale n° 1677/2005 del 24 ottobre 2005

Con riferimento all'intervento di cui alla richiesta di Permesso di Costruzione o alla presentazione di D.I.A. a nome di _____

relativo all'immobile sito in via _____ n° _____

il sottoscritto _____ in qualità di progettista,

nato a _____ il _____

con studio in _____ via _____ n° _____

iscritto all'Ordine/Collegio/Albo dei _____ al n° _____

c.f. _____ tel. _____ e-mail _____

in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale,

ASSEVERA

che gli interventi previsti nel titolo sopra indicato rispettano le Norme Tecniche per le costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14.09.05 o in via transitoria (fino al 23.04.2007) rispettano le norme di cui alla L. 1086/71 e L. 64/74 e relativi decreti attuativi e

(barrare la voce che interessa)

- allega il progetto strutturale-esecutivo, congruo con il progetto architettonico e conforme al disposto dell'art. 93 commi 3-4-5 del DPR 380/2001, a firma del tecnico abilitato _____
- (solo per Permesso di Costruzione)** si riserva di presentare il progetto strutturale-esecutivo conforme al disposto dell'art. 93 commi 3-4-5 del DPR 380/2001 all'atto della comunicazione di inizio lavori, unitamente alla dichiarazione di congruità tra il progetto architettonico e quello strutturale-esecutivo e relative asseverazioni, con firma congiunta dei progettisti per le rispettive competenze.
- dichiara che l'intervento non comporta il deposito di un progetto strutturale-esecutivo ai sensi delle norme di cui sopra (solo per interventi minori), come da relazione allegata ai sensi art. 9 DM 14.9.05

Data _____

Il Tecnico Incaricato
(firma e timbro professionale)

COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara
Servizio edilizia privata

da allegarsi alla Comunicazione di inizio lavori

ASSEVERAZIONE INTEGRATIVA

Ai sensi della delibera regionale n° 1677/2005 del 24 ottobre 2005

Con riferimento all'intervento di cui al Permesso di Costruire n. PC _____ / _____ del _____
a nome di _____
relativo all'immobile sito in via _____ n _____

il sottoscritto _____ in qualità di Direttore dei Lavori,
nato a _____ il _____
con studio in _____ via _____ n° _____
iscritto all'Ordine/Collegio/Albo dei _____ al n° _____
c.f. _____ tel. _____ e-mail _____

presa visione del progetto e del titolo edilizio, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale,

ASSEVERA

che gli interventi previsti nel titolo sopra indicato rispettano le Norme Tecniche per le costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14.09.05 o in via transitoria (fino al 23.04.2007) rispettano le norme di cui alla L. 1086/71 e L. 64/74 e relativi decreti attuativi e

(barrare la voce che interessa)

- allega il progetto strutturale-esecutivo conforme al disposto dell'art. 93 commi 3-4-5 del DPR 380/2001 a firma del tecnico _____
- allega dichiarazione di congruità tra il progetto architettonico e quello strutturale-esecutivo e relative asseverazioni, con firma congiunta dei progettisti per le rispettive competenze.
- dichiara che l'intervento non comporta il deposito di un progetto strutturale-esecutivo ai sensi delle norme di cui sopra. (solo per interventi minori)

Data _____

Il Tecnico Incaricato
(firma e timbro professionale)

COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara
Servizio edilizia privata

da allegarsi alla DIA già presentata

ASSEVERAZIONE INTEGRATIVA

Ai sensi della delibera regionale n° 1677/2005 del 24 ottobre 2005

Con riferimento all'intervento di cui alla Denuncia di Inizio Attività (DIA),

presentata in data _____ a nome di _____

relativa all'immobile sito in via _____ n° _____

il sottoscritto _____ in qualità di Direttore dei Lavori,

nato a _____ il _____

con studio in _____ via _____ n° _____

iscritto all'Ordine/Collegio/Albo dei _____ al n° _____

c.f. _____ tel. _____ e-mail _____

presa visione del progetto e del titolo edilizio, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale,

ASSEVERA

che gli interventi previsti nel titolo sopra indicato rispettano le Norme Tecniche per le costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14.09.05 o in via transitoria (fino al 23.04.2007) rispettano le norme di cui alla L. 1086/71 e L. 64/74 e relativi decreti attuativi e

(barrare la voce che interessa)

- allega il progetto strutturale-esecutivo conforme al disposto dell'art. 93 commi 3-4-5 del DPR 380/2001 a firma del tecnico _____
- allega dichiarazione di congruità tra il progetto architettonico e quello strutturale-esecutivo e relative asseverazioni, con firma congiunta dei progettisti per le rispettive competenze.
- dichiara che l'intervento non comporta il deposito di un progetto strutturale-esecutivo ai sensi delle norme di cui sopra. (solo per interventi minori)

Data _____

Il Tecnico Incaricato
(firma e timbro professionale)

COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara
Servizio edilizia privata

**da allegarsi alla asseverazione integrativa in caso di deposito separato
tra progetto architettonico e progetto strutturale-esecutivo**

DICHIARAZIONE DI CONGRUITA' PROGETTI
Ai sensi dell'art. 36 comma 3° L.R. 31/02

Con riferimento all'intervento di cui al Permesso di Costruire n. PC _____ / _____ del _____
a nome di _____
relativo all'immobile sito in via _____ n _____

il sottoscritto _____,
nato a _____ il _____
con studio in _____ via _____ n° _____
iscritto all'Ordine/Collegio/Albo dei _____ al n° _____
c.f. _____ tel. _____ e-mail _____
in qualità di tecnico incaricato del progetto architettonico,

ed
il sottoscritto _____,
nato a _____ il _____
con studio in _____ via _____ n° _____
iscritto all'Ordine/Collegio/Albo dei _____ al n° _____
c.f. _____ tel. _____ e-mail _____
in qualità di tecnico incaricato del progetto strutturale-esecutivo,

presa visione dei rispettivi progetti e relative asseverazioni, in qualità di persone esercenti un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, per le rispettive competenze,

DICHIARANO

che il progetto architettonico ed il progetto strutturale-esecutivo e relative asseverazioni, di cui al suddetto P.C. sono congrui.

Data _____

Il Tecnico progettista architettonico
(firma e timbro professionale)

Il Tecnico progettista strutturale-esecutivo
(firma e timbro professionale)

COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara
Servizio edilizia privata

**da allegarsi alla asseverazione integrativa in caso di deposito separato
tra progetto architettonico e progetto strutturale-esecutivo**

DICHIARAZIONE DI CONGRUITA' PROGETTI

Ai sensi dell'art. 36 comma 3° L.R. 31/02

Con riferimento all'intervento di cui alla D.I.A. presentata in data _____
a nome di _____
relativo all'immobile sito in via _____ n° _____

il sottoscritto _____,
nato a _____ il _____
con studio in _____ via _____ n° _____
iscritto all'Ordine/Collegio/Albo dei _____ al n° _____
c.f. _____ tel. _____ e-mail _____
in qualità di tecnico incaricato del progetto architettonico,

ed
il sottoscritto _____,
nato a _____ il _____
con studio in _____ via _____ n° _____
iscritto all'Ordine/Collegio/Albo dei _____ al n° _____
c.f. _____ tel. _____ e-mail _____
in qualità di tecnico incaricato del progetto strutturale-esecutivo,

presa visione dei rispettivi progetti e relative asseverazioni, in qualità di persone esercenti un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, per le rispettive competenze,

DICHIARANO

che il progetto architettonico ed il progetto strutturale-esecutivo e relative asseverazioni, di cui alla suddetta D.I.A. sono congrui.

Data _____

Il Tecnico progettista architettonico
(firma e timbro professionale)

Il Tecnico progettista strutturale-esecutivo
(firma e timbro professionale)
